

N. 1697 di repertorio ----- N. 765 di raccolta -----

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

27 aprile 2017

Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno duemiladiciassette, alle ore sedici e minuti quaranta.

In Milano, nello stabile in Via Principe Amedeo n. 3.

Davanti a me Marco Borio, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è presente

GIGLIO ALESSANDRO, nato a Genova (GE) il giorno 30 luglio 1965, domiciliato per la carica in Milano (MI), Viale Tunisia n. 38, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"GIGLIO GROUP S.P.A."

Società di nazionalità italiana, con sede in Milano (MI), Viale Tunisia n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 07396371002 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 2091150, col capitale sociale di euro 2.963.650,00 (duemilainovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) e durata sino al 31 dicembre 2050, Società con azioni negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Detto signore, della cui identità personale sono certo, premette che mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 6 aprile 2017 nonché sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations, è stata indetta per oggi in seconda convocazione l'assemblea straordinaria della Società di cui sopra per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, con sovrapprezzo, attraverso conferimento in natura, con esclusione del diritto di opzione. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di adeguamento dell'art. 18 dello Statuto vigente. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio della Società e della Relazione sulla Gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.



REGISTRATO A MILANO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI Milano 6
il 04/05/2017
al n° 16707
Serie 1T
€ 200,00

Tel. 02 76003202 - 026592211

Fax 02 6590729

Via Cernaia n. 2 - 20121 Milano

www.aldnotai.it

ALD NOTAI





Ciò premesso, il componente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea relativo alla sola parte straordinaria dell'ordine del giorno, essendo la parte ordinaria dell'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione immediatamente successiva.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

a termini dello statuto sociale assume la presidenza lo stesso componente, il quale constata e dichiara:

* che la Società non è soggetta alla disciplina applicabile alle società quotate sui mercati regolamentati contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (TUF) né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti), in quanto:

- le azioni della Società sono quotate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dotato di una specifica disciplina (Regolamento Emittenti AIM Italia);

- la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni;

* che la Società ha in corso il prestito obbligazionario non convertibile denominato "GIGLIO GROUP S.P.A. - 5,4% 2016-2022" emesso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2016, verbalizzata con atto in pari data, n. 38270/15990 di repertorio a rogito dott. Domenico Cambareri, notaio in Milano, registrato a Milano 2 in data 9 marzo 2016 al n. 11719 serie 1T;

* che non esiste alcun rappresentante comune degli obbligazionisti avente diritto a partecipare alla presente assemblea;

* che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso;

* che, essendo le azioni dematerializzate, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata dall'intermediario e pervenuta alla Società, a termini di legge e del vigente statuto sociale;

* che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 2.963.650,00 (duemilioninovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) ripartito in n. 14.818.250 (quattordicimilioniottocidicimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

* che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'elenco degli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, è il seguente:

- "MERIDIANA HOLDING S.R.L.", titolare di n. 8.614.802 (ottomilioneicentoquattordicimilaottocidue) azioni, pari al 58,136433% circa del capitale sociale;

- "BUONGIORNO S.P.A.", titolare di n. 2.135.198 (duemilioneicentotrentacinquemilacentonovantotto) azioni, pari al 14,409245% circa del capitale sociale;

* che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno previ-



sta dalla vigente normativa è rimasta a disposizione degli interessati nei termini prescritti presso la sede della Società, nonché sul sito internet della stessa nella sezione Investor Relations; -----

* che la presente assemblea, convocata a norma di legge e dell'art. 16 del vigente statuto, è validamente costituita ed idonea a deliberare, essendo presenti o rappresentati tanti soci titolari di n. 10.750.000 (diecimilioni-settecentocinquantamila) azioni costituenti il 72,545678% circa del capitale sociale ed essendo intervenuti: -----

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente signor Giglio Alessandro, sopracomparso, ed i Consiglieri signori Mancini Massimo e Mosci Giorgio; -----

- per il Collegio Sindacale: il Presidente dr. Pontesilli Raffaele ed il Sindaco Effettivo dr. Tundo Cristian; -----

persone tutte di cui il presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione. -----

Assenti giustificati i Consiglieri di Amministrazione signori Lezzi Anna Maria e Zhao Yue, nonché il Sindaco Effettivo dr. Ritucci Giuseppe. -----

L'elencazione dei soci presenti con la specificazione delle deleghe è contenuta in un foglio sottoscritto dal presidente dell'assemblea e da me notaio, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A". -----

L'assemblea unanime si conferma validamente costituita. -----

Il presidente apre la trattazione del primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno: -----

"1. Aumento del capitale sociale a pagamento, con sovrapprezzo, attraverso conferimento in natura, con esclusione del diritto di opzione. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti." -----

Al riguardo, il presidente: -----

* illustra all'assemblea i motivi che consigliano di aumentare il capitale sociale, a pagamento, da euro 2.963.650,00 (duemilioni novecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) ad euro 3.208.050,00 (tre milioni duecentoottomilacinquanta virgola zero zero) con un sovrapprezzo di complessivi euro 3.666.000,00 (tre milioni seicentosessantaseimila virgola zero zero) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, c.c., mediante emissione di n. 1.222.000 (un milione duecentoventiduemila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, da liberarsi in natura mediante conferimento delle partecipazioni costituenti il 72,28% (settantadue virgola ventotto per cento) del capitale sociale della società "E-VOLVE SERVICE SA" con sede in Manno (Svizzera), Via Cantonale, Galleria 1, capitale sottoscritto e versato di CHF 1.882.000, numero di iscrizione al Registro di Commercio del Canton Ticino CHE-301.607.488, quali meglio descritte e valutate nella relazione a firma della dott.ssa Frusone Daniela, come infra allegata sotto la lettera "B" al presente verbale; -----

* espone all'assemblea le risultanze della valutazione dell'esperto indipendente dott.ssa Frusone Daniela, con studio in Roma, Via Condotti n. 91, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA 005429, Revisore Legale iscritto nel registro dei Revisori Legali al n. 104877, nominata con D.M. del giorno 25 novembre 1999 pubbli-



cato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del giorno 17 dicembre 1999, asseverata con giuramento giusta verbale innanzi a me Notaio in data 27 aprile 2017, n. 1696 di repertorio, attestante il valore dei beni oggetto dei conferimenti in natura, redatta ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), c.c., conforme ai principi ed ai criteri generalmente riconosciuti ed in essa esposti per la valutazione delle partecipazioni conferite, effettuata da un esperto provvisto dei richiesti requisiti di indipendenza e di adeguata e comprovata professionalità e riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi ad oggi e senza che nel frattempo si siano verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore delle partecipazioni in oggetto, che in originale si allega al presente verbale sotto la lettera "B"; -----

* espone all'assemblea le risultanze della apposita relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società, redatta ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, c.c., dalla quale risultano le ragioni dei predetti conferimenti in natura ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio del proposto aumento di capitale, dando atto che detta relazione è stata debitamente comunicata dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale a termini di legge; -----

* dà atto che il Consiglio di Amministrazione ha così determinato in misura pari ad euro 3,20 (tre virgola venti) per azione, di cui euro 0,20 (zero virgola venti) imputati a capitale ed euro 3,00 (tre virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo, il prezzo di emissione delle azioni di compendio del proposto aumento di capitale, con il conseguente aumento del capitale sociale da euro 2.963.650,00 (duemilioninovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) ad euro 3.208.050,00 (tremilioniduecentototomilacinquanta virgola zero zero) e la fissazione di un sovrapprezzo pari ad euro 3.666.000,00 (tremilioniseicentosessantaseimila virgola zero zero); ---

* espone all'assemblea il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni di compendio del proposto aumento di capitale, espresso a termini di legge dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, c.c., dando atto che tutti i predetti documenti sono rimasti a disposizione degli interessati nei termini prescritti presso la sede della Società, nonché sul sito internet della stessa nella sezione Investor Relations; -----

* dà atto che in relazione alla prospettata operazione di aumento di capitale non ricorrono i presupposti di applicazione degli artt. 12 (Operazioni significative), 14 (Reverse take-over) e 15 (Cambiamenti sostanziali del business) del Regolamento Emittenti AIM Italia (Parte prima - Regolamento), nonché della Procedura relativa alle operazioni con parti correlate adottata in conformità a quanto previsto dall'art. 13 (Operazioni con parti correlate) del Regolamento Emittenti AIM Italia (Parte prima - Regolamento), e che pertanto in relazione all'operazione medesima risultano esattamente adempiti tutti gli obblighi ed osservati tutti i termini e le procedure prescritti dalla legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia. -----

Il dott. Pontesilli Raffaele a nome del Collegio Sindacale, si associa con parere favorevole a quanto esposto dal presidente dell'assemblea, e certifica, ad ogni effetto di legge, che l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente e ad oggi non vi sono perdite che possano intaccare il capitale sociale stesso a norma di legge, che la Società non ha in corso alcun prestito obbligazionario ad eccezione del sopra citato



prestito obbligazionario non convertibile denominato "GIGLIO GROUP S.P.A. - 5,4% 2016-2022" che non subirà, per effetto dell'operazione, alcuna modifica, e che nulla osta ai sensi di legge alle proposte deliberazioni. -----

Aperta la discussione, nessuno domanda la parola. -----

Quindi il presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che a questo momento, sono le ore sedici e minuti cinquantuno, risultano presenti tutti i soci indicati nell'elencazione come sopra allegata sotto la lettera "A" al presente verbale e titolari di n. 10.750.000 (diecimilionisettecentocinquanta-mila) azioni costituenti il 72,545678% circa del capitale sociale, quindi sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di -----

deliberazione: -----

"L'assemblea dei soci di Giglio Group S.p.A. -----

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società; -----

- riconosciuto il preminente interesse della Società all'acquisizione a titolo di conferimento delle partecipazioni di cui trattasi; -----

- preso atto del parere sulla congruità del prezzo delle azioni di nuova emissione espresso dal Collegio Sindacale; -----

- preso atto della valutazione predisposta dall'esperto indipendente dott.ssa Frusone Daniela; -----

- dato atto che l'attuale capitale sociale è interamente versato e non esistono perdite da ripianare; -----

d e l i b e r a -----

1) - di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, c.c., da euro 2.963.650,00 (duemilioninovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) ad euro 3.208.050,00 (tremilioniduecentototomilacinquanta virgola zero zero) con un sovrapprezzo di complessivi euro 3.666.000,00 (tremilioniseicentosessantaseimila virgola zero zero); -----

2) - di stabilire che l'aumento di capitale di cui sopra sia eseguito mediante emissione di n. 1.222.000 (unmilione duecentoventiduemila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, ad un prezzo di emissione per azione pari ad euro 3,20 (tre virgola venti) di cui euro 0,20 (zero virgola venti) imputati a capitale ed euro 3,00 (tre virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione a terzi e da liberarsi in natura, come segue: -----

- PIERETTI UGO: n. 49.144 (quarantanovemilacentoquarantaquattro) azioni, al prezzo di euro 9.828,80 (novemilaottocentoventotto virgola ottanta) con un sovrapprezzo di euro 147.432,00 (centoquarantasettemilaquattrocentotrentadue virgola zero zero), contro conferimento di n. 552 (cinquecentocinquanta due) azioni della società "E-VOLVE SERVICE SA"; -----

- ORREA CLAUDIO GAETANO: n. 274.831 (duecentosettantaquattromilaottocentotrentuno) azioni, al prezzo di euro 54.966,20 (cinquantaquattromilanovecentosessantasei virgola venti) con un sovrapprezzo di euro 824.493,00 (ottocentoventiquattromilaquattrocentonovantatre virgola zero zero), contro conferimento di n. 3.087 (tremilaottantasette) azioni della società "E-VOLVE SERVICE SA"; -----



- BAMBI PATRIZIA: n. 274.831 (duecentosettantaquattromilaottocentotrentuno) azioni, al prezzo di euro 54.966,20 (cinquantaquattromilanovecentosessantasei virgola venti) con un sovrapprezzo di euro 824.493,00 (ottocentoventiquattromilaquattrocentonovantatre virgola zero zero), contro conferimento di n. 3.087 (tremilaottantasette) azioni della società "E-VOLVE SERVICE SA"; -----

- ORREA STEFANO: n. 255.244 (duecentocinquantacinquemiladuecentoquarantaquattro) azioni, al prezzo di euro 51.048,80 (cinquantunmilaquarantotto virgola ottanta) con un sovrapprezzo di euro 765.732,00 (settecentosessantacinquemilasettecentotrentadue virgola zero zero), contro conferimento di n. 2.867 (duemilaottocentosessantasette) azioni della società "E-VOLVE SERVICE SA"; -----

- RUFFA MARCO: n. 88.316 (ottantottomilatrecentosedici) azioni, al prezzo di euro 17.663,20 (diciassettemilaseicentosessantatre virgola venti) con un sovrapprezzo di euro 264.948,00 (duecentosessantaquattromilanovecentoquarantotto virgola zero zero), contro conferimento di n. 992 (novecentonovantadue) azioni della società "E-VOLVE SERVICE SA"; -----

- ZUIN FILIPPO: n. 39.351 (trentanovemilatrecentocinquantuno) azioni, al prezzo di euro 7.870,20 (settemilaottocentosettanta virgola venti) con un sovrapprezzo di euro 118.053,00 (centodiciottomilacinquantatre virgola zero zero), contro conferimento di n. 442 (quattrocentoquarantadue) azioni della società "E-VOLVE SERVICE SA"; -----

- ZINI ANDREA: n. 32.500 (trentaduemilacinquecento) azioni, al prezzo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento virgola zero zero) con un sovrapprezzo di euro 97.500,00 (novantasettemilacinquecento virgola zero zero), contro conferimento di n. 263 (duecentosessantatre) azioni della società "E-VOLVE SERVICE SA"; -----

- "T FOUR S.R.L.": n. 61.087 (sessantunmilaottantasette) azioni, al prezzo di euro 12.217,40 (dodicimiladuecentodiciassette virgola quaranta) con un sovrapprezzo di euro 183.261,00 (centoottantatre miladuecentosessantuno virgola zero zero), contro conferimento di n. 680 (seicentoottanta) azioni della società "E-VOLVE SERVICE SA"; -----

- "E-VOLVE GROUP HOLDING SA": n. 146.696 (centoquarantaseimilaseicentonovantasei) azioni, al prezzo di euro 29.339,20 (ventinovemilatrecentotrentanove virgola venti) con un sovrapprezzo di euro 440.088,00 (quattrocentoquarantamilaottantotto virgola zero zero), contro conferimento di n. 1.633 (milleseicentotrentatre) azioni della società "E-VOLVE SERVICE SA"; -----

3) - di fissare al 28 (ventotto) maggio 2017 (duemiladiciassette) il termine per dare esecuzione all'aumento di capitale di cui sopra, previo ove occorra l'aggiornamento della valutazione resa dall'esperto indipendente ai sensi dell'art. 2343 ter, secondo comma, lettera b), c.c. ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento, ferma restando la facoltà di chiudere anticipatamente il periodo di offerta e con la precisazione che, se la data ultima di regolamento delle operazioni relative al collocamento interverrà prima della suddetta scadenza, a tale ultima data di regolamento dovrà comunque considerarsi esaurito il suddetto aumento di capitale; -----

4) - di modificare conseguentemente l'art. 6.1 (sei punto uno) dello statuto sociale, come segue: -----

----- "Articolo 6 -----



----- *Capitale e azioni* -----

6.1 Il capitale sociale è di Euro 2.963.650,00 (duemilioninovecentosesantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in n. 14.818.250 (quattordicimilioniottocentodiciottomiladuecentocinquanta) azioni prive di valore nominale espresso. -----

L'assemblea straordinaria del 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, c.c., da euro 2.963.650,00 ad euro 3.208.050,00 oltre a sovrapprezzo di euro 3.666.000,00 mediante emissione di n. 1.222.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da liberarsi entro il 28 maggio 2017 mediante conferimento in natura delle partecipazioni costituenti il 72,28% (settantadue virgola ventotto per cento) del capitale sociale della società E-VOLVE SERVICE SA."; -----

5) - di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società signor GIGLIO ALESSANDRO, con firma libera e disgiunta, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione delle delibere di cui sopra, autorizzandolo espressamente a dare integrale esecuzione all'Accordo Quadro relativo all'acquisizione del 100% del capitale sociale della società "E-VOLVE SERVICE SA", sia tramite il conferimento che tramite la compravendita delle relative partecipazioni, compiendo tutti gli atti ed i negozi necessari od anche semplicemente opportuni per l'espletamento delle formalità richieste dalla normativa vigente, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i poteri per predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, in conformità alle Procedure AIM Italia per le Operazioni sul capitale, procedere agli adempimenti di cui all'art. 2343 quater c.c., apportare all'art. 6.1 (sei punto uno) dello statuto sociale le modifiche necessarie in conseguenza della esecuzione dell'aumento di capitale, provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese, apportare al testo delle presenti deliberazioni e degli allegati le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autorità, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese ed in particolare dalla Società di gestione del mercato." -----

Tale testo di deliberazione viene messo ai voti in maniera palese ed il presidente constata che esso risulta dall'assemblea -----

----- **approvato all'unanimità.** -----

Il presidente apre la trattazione del secondo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno: -----

"2. Proposta di adeguamento dell'art. 18 dello Statuto vigente. Delibere inerenti e conseguenti." -----

Al riguardo, il presidente: -----

* illustra ai presenti la proposta di adeguamento dell'art. 18 dello statuto della Società a quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia ai sensi del quale "l'emittente AIM Italia che richiada a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la



revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data e, salvo che Borsa Italiana decida diversamente, la revoca deve essere subordinata all'approvazione di non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea", introducendo nel testo dell'art. 18.3 l'inciso: "fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia"; -----

* come riportato anche nelle relazioni illustrative sulle materie dell'ordine del giorno, precisa che detto adeguamento si rende opportuno in funzione della transizione della quotazione delle azioni ordinarie della Società dal sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, di cui al secondo punto della parte ordinaria dell'ordine del giorno della presente assemblea; -----

* precisa che la modifica statutaria in oggetto non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c.; -----

* tenuto conto di quanto riportato anche nella documentazione predisposta per la presente assemblea, consegnata altresì a tutti gli intervenuti, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di lasciare più spazio al dibattito, propone di omettere la lettura della parte delle relazioni illustrative relativa al presente punto dell'ordine del giorno, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera. -----

Aperta la discussione, nessuno domanda la parola. -----

Quindi il presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che a questo momento, sono le ore diciassette e minuti zero, risultano presenti tutti i soci indicati nell'elencazione come sopra allegata sotto la lettera "A" al presente verbale e titolari di n. 10.750.000 (diecimilionesettecentocinquanta-mila) azioni costituenti il 72,545678% circa del capitale sociale, quindi sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di -----

deliberazione: -----

"L'assemblea dei soci di Giglio Group S.p.A. -----

d e l i b e r a -----

1) - di adeguare, conformemente alla proposta del Consiglio di Amministrazione, l'art. 18 (diciotto) dello statuto sociale in funzione dell'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie della Società, modificando conseguentemente l'art. 18.3 (diciotto punto tre) dello statuto sociale, come segue: -----

"18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia, dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea, ovvero con la



diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.;

2) - il conferimento al Consiglio di amministrazione, e per esso al suo Presidente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per apportare al testo della presente deliberazione e dell'allegato statuto le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità ed in particolare dalla Società di gestione del mercato, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese, e fare tutto quanto necessario ed opportuno, in ottemperanza alla normativa vigente.".

Tale testo di deliberazione viene messo ai voti in maniera palese ed il presidente constata che esso risulta dall'assemblea

approvato all'unanimità.

Il presidente apre la trattazione del terzo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno:

"3. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

Al riguardo, il presidente:

* segnala la necessità che la Società approvi, in relazione al progetto finalizzato all'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società ed in via sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., un nuovo testo di statuto sociale conforme ai requisiti normativi ed alle *best practice* delle società quotate;

* richiama l'attenzione sulla bozza di statuto messa a disposizione degli interessati sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations in vista della riunione odierna, che illustra brevemente;

* richiama l'attenzione sulla circostanza che tale nuovo statuto prevede, tra l'altro: (a) la soppressione della delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. contenuta nell'art. 6.9 del vigente statuto sociale; (b) l'introduzione di requisiti per la nomina degli amministratori; (c) la previsione del voto di lista quale meccanismo per la nomina del Consiglio di Amministrazione, prevedendo in via generale che dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti siano tratti tutti gli amministratori tranne 1 (uno) e consentendo alla lista risultata seconda per numero di voti dopo la lista di maggioranza, voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, di eleggere il rimanente amministratore; (d) l'introduzione del voto di lista quale meccanismo per la nomina del Collegio Sindacale, prevedendo in via generale che dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti siano tratti 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente e consentendo alla lista risultata seconda per numero di voti dopo la lista di maggioranza, voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, di eleggere i restanti



Sindaco effettivo e Sindaco supplente; (e) la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, stabilendone i requisiti. -----

Aperta la discussione, nessuno domanda la parola. -----

Quindi il presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che a questo momento, sono le ore diciassette e minuti sei risultano presenti tutti i soci indicati nell'elencazione come sopra allegata sotto la lettera "A" al presente verbale e titolari di n. 10.750.000 (diecimilionesettecentocinquantamila) azioni costituenti il 72,545678% circa del capitale sociale, quindi sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di -----

deliberazione: -----

"L'assemblea dei soci di Giglio Group S.p.A. -----

d e l i b e r a -----

1) - l'approvazione, sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., della bozza di statuto sociale che si allega al presente verbale sotto la lettera "C"; -----

2) - il conferimento al Consiglio di amministrazione, e per esso al suo Presidente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per apportare al testo della presente deliberazione e dell'allegato statuto le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste o suggerite dalle competenti Autorità ed in particolare dalla Società di gestione del mercato, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese, e fare tutto quanto necessario ed opportuno, in ottemperanza alla normativa vigente, nonchè per far constare presso il Registro delle Imprese l'avveramento della condizione sospensiva di cui alla delibera che precede e dunque l'entrata in vigore del nuovo testo di statuto sociale ivi approvato." -----

Tale testo di deliberazione viene messo ai voti in maniera palese ed il presidente constata che esso risulta dall'assemblea -----

approvato all'unanimità. -----

Dopo di che, conclusa la trattazione di tutti gli argomenti della parte straordinaria dell'ordine del giorno dell'odierna assemblea, sono le ore diciassette e minuti nove, l'assemblea prosegue con la trattazione degli argomenti della parte ordinaria dell'ordine del giorno. -----

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, si allega sotto la lettera "D", debitamente firmato dal componente e da me Notaio, il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata dopo le modifiche di cui al presente verbale. -----

Del presente atto, ma non degli allegati per espressa dispensa avutane dalla parte, io Notaio ho dato lettura al componente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciassette e minuti dieci. -----

Scritto



da persona di mia fiducia e da me completato questo atto occupa di sei fo-
gli le prime ventuno intere facciate e sin qui della ventiduesima facciata. ---

F.to Alessandro Giglio -----

" - Marco Borio Notaio -----

Giglio Group S.p.A.

AVVERTO "A" DL N. 1697/765 di del.
Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)



Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
2	GIGLIO ALESSANDRO			0	0
1	R MERIDIANA HOLDING DI A. GIGLIO SRL			8.614.802	8.614.802
	<i>di cui 350.000 azioni in garanzia a BANCA INTESA PRIVATE BANKING;</i>				
			Totale azioni	8.614.802	8.614.802
				58,136433%	58,136433%
1	PERRELLI PAOLA			0	0
1	D BUONGIORNO S.P.A.			2.135.198	2.135.198
			Totale azioni	2.135.198	2.135.198
				14,409245%	14,409245%
			Totale azioni in propria	0	0
			Totale azioni in delega	2.135.198	2.135.198
			Totale azioni in rappresentanza legale	8.614.802	8.614.802
			TOTALE AZIONI	10.750.000	10.750.000
				72,545678%	72,545678%
			Totale azionisti in proprio	0	0
			Totale azionisti in delega	1	1
			Totale azionisti in rappresentanza legale	1	1
			TOTALE AZIONISTI	2	2
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2	2

Alessandro Giglio



Prodotto nostro

Legenda:

D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

Allegato "C" al n.ro 1697/765 di R.S.P.

STATUTO
di
GIGLIO GROUP S.P.A. (la "Società")



1 DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GIGLIO GROUP S.P.A."

2 SEDE

2.1 La società ha sede nel comune di Milano; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

3 OGGETTO

3.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

- 3.1.1 l'attività di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere; in via esemplificativa e non esaustiva: concerti di musica, spettacoli di varietà, spettacoli sportivi, spettacoli teatrali e televisivi, sia in Italia che all'estero e la relativa attività di agenzia;
- 3.1.2 l'attività di produzione, fornitura e acquisizione di programmi televisivi e cinematografici in via esemplificativa e non esaustiva: telefilm, film, fiction televisive, spettacoli di musica, spettacoli vari, video, home - video, spot televisivi, nonché la ricerca di sponsor per gli spettacoli stessi e la relativa attività di agenzia;
- 3.1.3 l'attività di produzione e noleggio di ogni mezzo previsto dalla tecnologia per la trasmissione e riproduzione del suono e dell'immagine;
- 3.1.4 l'attività di gestione di luoghi di spettacolo quali palasport, tende e tendoni da circo, stadi, teatri, cinematografi, l'editoria musicale e produzione discografica e le attività affini e connesse anche promozionali; l'editoria libraria e giornalistica, con esclusione della stampa di quotidiani, l'istituzione e la gestione di studi di registrazione audio - video.

All'uopo la società potrà:

- 3.1.5 editare opere complete di musica e testo e/o solo musicali;
- 3.1.6 depositare i prodotti artisticamente più qualificati, promuovere l'esecuzione da parte di complessi strumentali e/o singoli artisti predisponendo nei confronti degli autori e degli esecutori dei brani editati servizi coerenti con lo sviluppo della cultura musicale, della qualificazione degli operatori, della diffusione più ampia degli accadimenti musicali;
- 3.1.7 definire e siglare contratti editoriali con i singoli autori e/o con i loro rappresentanti;
- 3.1.8 definire e siglare contratti fonografici e video cinematografici con artisti, interpreti, gruppi

Umanofondo

Almanobro Giglio



artistici e simili, e/o con i loro rappresentanti;

- 3.1.9 concordare con altre società editrici la realizzazione di co-edizioni e di altre forme di collaborazione ovvero l'acquisto di prodotti audiovisivi;
- 3.1.10 ricercare autori interessati per l'inserimento di loro brani e/o della loro intera produzione in edizione;
- 3.1.11 curare la stampa, la distribuzione e la vendita dei brani editi sia direttamente che attraverso accordi con strutture commerciali;
- 3.1.12 compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attività di produzione fonografica, editoriale e video cinematografica;
- 3.1.13 installare, esercitare e gestire, per conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione, ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini, nel limite delle normative vigenti;
- 3.1.14 realizzare, importare, esportare produrre e commercializzare in Italia ed all'estero, direttamente od indirettamente, format e programmi televisivi, lungo o corto metraggi, serie e fictions televisive, dischi grammofonici di qualsiasi specie, nastri e musicassette, nonché qualsiasi altro tipo di supporto fonomeccanico concepito per l'ascolto della musica;
- 3.1.15 la costituzione, l'allestimento e la gestione di studi di registrazione, sale prova, sale e scuole di ballo, discoteche ed impianti sportivi in genere, loro locazione e la realizzazione a mezzo di queste per conto di terzi, in Italia ed all'estero di registrazioni videofono, elettromeccaniche ed opere musicali, per films e documentari a lungo e corto metraggio;
- 3.1.16 la cura della realizzazione di registrazioni video fonografiche di opere musicali per conto proprio o di terzi in Italia ed all'estero;
- 3.1.17 la creazione, gestione e commercializzazione di tutto quanto precede attraverso mezzi multimediali quali internet.
- 3.1.18 È esclusa l'edizione di quotidiani.
- 3.1.19 La prestazione di servizi nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla trasmissione dei dati e delle informazioni.

All'uopo la società potrà svolgere le seguenti attività:


- 3.1.20 la commercializzazione in ogni forma e modo, in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di sistemi di telecomunicazione, anche via satellite;
- 3.1.21 la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di reti e/o sistemi di telecomunicazione, nonché di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e/o di servizi di telecomunicazione via cavo e/o via etere, di teleinformatica e/o di elettronica;
- 3.1.22 la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione di reti informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi comprese le attività di connessione ed

- interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed internazionali operanti nel settore informatico, pubblicitario televisivo e/o radiofonico e/o delle telecomunicazioni;
- 3.1.23 l'esercizio in proprio di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e di servizi di telecomunicazione via cavo e via etere;
- 3.1.24 la produzione - in proprio e/o per conto terzi - e la commercializzazione di prodotti audiovisivi su supporti di qualsiasi natura e/o di prodotti idonei alla archiviazione, registrazione, conservazione e trattamento delle informazioni e/o dei dati;
- 3.1.25 l'esercizio di attività radiotelevisiva e di telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o di trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti e/o conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete internet e qualsiasi circuito virtuale;
- 3.1.26 la produzione per conto proprio e/o di terzi di spettacoli e/o programmi radiofonici e/o televisivi in genere, la produzione, riproduzione e commercializzazione in qualsivoglia regime di suoni e/o immagini, l'attività editoriale compresa quella informatica e/o su supporto informatico ed esclusa la stampa e la diffusione di giornali quotidiani;
- 3.1.27 la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni;
- 3.1.28 l'attività di ricerca e di consulenza nell'ambito dei servizi di rete e di telecomunicazione multimediale in ambito broadcast ed in ambito aerospaziale, anche mediante l'utilizzo di attrezzature ed apparecchiature installate presso terzi;
- 3.1.29 l'esercizio di attività tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale;
- 3.1.30 l'esercizio, in Italia ed all'estero, e nel rispetto della vigente normativa in tema di radiodiffusione sonora e/o televisiva e/o comunque del sistema delle telecomunicazioni, di tutte le attività relative, connesse e funzionali finalizzate al riconoscimento del ruolo e dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete;
- 3.1.31 l'esercizio di tutte le iniziative ed attività finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il raggiungimento dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria),



Mano di Marco Marino

Almanacchio Giglio




- 3.1.32 la commercializzazione in ogni forma e modo, di prodotti elettronici, sistemi hardware, apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della telematica, della telefonia fissa e mobile, delle telecomunicazioni, di programmi per il trattamento e l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza manutenzione, l'installazione, il complemento e la riparazione degli stessi nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende che ai privati, in Italia ed all'estero;
- 3.1.33 l'assunzione di contratti di agenzia e di concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, nonché l'assunzione di rappresentanze per la commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione;
- 3.1.34 l'assistenza in materia economica, organizzativa e gestionale alle imprese private, enti ed aziende, operanti nel settore delle telecomunicazioni e/o dei media, lo svolgimento di servizi di gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale o professionale, la predisposizione di assetti organizzativi e sistemi direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia e all'estero. Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può sempreché tali attività non assumano il carattere della prevalenza, e non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento dello scopo sociale;
- 3.1.35 L'importazione, esportazione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e camiceria, di accessori di abbigliamento, di biancheria intima e prodotti in pelle, di prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento per la casa, di calzature e relativi accessori, di articoli in cuoio, di pellicceria in genere, occhiali, profumeria e cosmesi, giocattoli e giochi, articoli sportivi, articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e superalcoliche.

All'uopo la società potrà svolgere i seguenti servizi:

- 3.1.36 l'organizzazione dei servizi di magazzino in proprio e per conto terzi;
- 3.1.37 l'attività di supporto alla distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati per conto terzi.
- 3.2 La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, aderire o promuovere accordi di conto correnti finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno esercitate non nei confronti del pubblico ma esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici controllanti, collegati, controllati, consociati, correlati o comunque facenti parte del gruppo di appartenenza.

- 3.3 Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società può infine compiere operazioni finanziarie e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purchè a scopo stabile di investimento e non di collocamento: il tutto purchè in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.
- 3.4 Restano comunque espressamente precluse le attività riservate ai sensi del D.L.vo 385/1993 e del D.L.vo 58/98.
- 4 DURATA
- 4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.
- 5 DOMICILIO
- 5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
- 6 CAPITALE E AZIONI
- 6.1 Il capitale sociale è di Euro 3.208.050,00 (tremilioni duecentottomila cinquanta vinti zero zero) ed è diviso in n. 16.040.250 (sedecimilioni quarantamila duecentocinquanta) azioni prive di valore nominale espresso.
- 6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del codice civile.
- 6.3 Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge e possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.
- 6.4 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").
- 6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.
- 6.6 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto d'opzione può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea o, nel caso in cui sia stato a ciò delegato, del Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.
- 6.7 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale a norma dell'art. 2443 del codice civile.



Handwritten signature

Alessandro Giglio



- 6.8 L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla Legge.

7 STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

8 OBBLIGAZIONI

- 8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

- 8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del codice civile.

9 RECESSO DEL SOCIO

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi di deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

10 SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

- 10.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO

- 11.1 Essendo le azioni della società ammesse alle negoziazioni sul MTA - Segmento STAR, sono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF).

- 11.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri

amministrativi sentita Borsa Italiana.

- 11.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.


- 11.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto. Tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

12 OBBLIGHI DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

- 12.1 Essendo le azioni della società ammesse alle negoziazioni sul MTA - Segmento STAR trova applicazione la disciplina della "Diffusione delle informazioni al pubblico e la loro archiviazione" come definita nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Borsa Italiana S.p.A."), il quale richiama l'art. 113 ter del Reg. 11971/1999.
- 12.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

13 ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione



Handwritten signature: Gianfranco...

Handwritten signature: Alessandro Giglio



degli argomenti previsti dalla legge. Quando ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel più ampio termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente Statuto. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile. Coloro cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega scritta ovvero mediante delega conferita in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso a una delle seguenti modalità indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione: (a) invio della delega all'indirizzo di posta elettronica - eventualmente certificata se così richiesto dalla normativa applicabile - indicato nell'avviso di convocazione; (b) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Ogni azione dà diritto a un voto. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è costituita e delibera secondo le norme di legge. L'Assemblea potrà anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

14 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dall'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima. Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione ove nominato o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea:

- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;

- stabilisce le modalità (comunque palesi) delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.



15 AMMINISTRATORI

15.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

16.2 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 nel D.lgs. n. 58/1998 pari almeno a quello minimo previsto dal presente statuto. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costruito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari al 2,5% (due virgola cinque per cento) ovvero a quella fissata ai sensi delle relative disposizioni di legge o regolamentari nel caso quest'ultima risulti diversa dalla quota percentuale prevista prima. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.

16.3 Ogni azionista non può presentare, concorrere a presentare o votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, oppure partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare

Erminio

Almanabro Giglio




liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro 25 giorni precedenti alla data dell'assemblea, mentre la/le relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Entro il termine di presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

- 16.4 Resta inteso che essendo le azioni ammesse alla negoziazione sull'MTA - Segmento STAR, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. lgs. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché, se tale statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica, salvo che i requisiti non permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto devono possedere tale requisito.
- 16.5 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno, il quale sarà eletto dalla lista di minoranza come disciplinato nel successivo comma, fatto salvo quanto sopra previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti.
- 16.6 Dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voto, diversa da quella di cui al precedente comma, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui sopra, sarà eletto almeno un amministratore, in proporzione alla percentuale di voti ottenuti; a tal fine, i voti ottenuti da ciascuna di tali liste saranno divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati



progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

- 16.7 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.
- 16.8 Qualora non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della medesima lista secondo l'ordine progressivo. Se tale ultima procedura non dovesse assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.
- 16.9 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 16.10 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.



Almanacchio Giglio



- 16.11 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dalintero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 16.12 Qualora due o più liste ottengano tutte un eguale numero di voti si procederà in Assemblea al rispettivo ballottaggio tra esse con deliberazione assunta a maggioranza relativa, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs n. 58/1998 almeno nel numero minimo richiesto dal presente statuto ed in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 17 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 17.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
- 17.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
- 18 QUORUM CONSILIARI
- 18.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità di voti,



prevarrà il voto del Presidente.

- 18.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

19 PRESIDENZA E VERBALE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

- 19.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

- 19.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

20 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN TELECONFERENZA


- 20.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio e tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

21 SOSTITUZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

- 21.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

- il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

- 21.2 In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148 terzo comma del D. Lgs. n. 58/1998 almeno nel numero complessivo minimo richiesto dal presente statuto ed in modo da assicurare il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per



Almanacchio Giglio



il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

- 21.3 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

22 DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

- 22.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente comma.

- 22.2 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

23 POTERI DI GESTIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 23.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

- 23.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del codice civile.


24 DELEGA DI ATTRIBUZIONI

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti, nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la relativa remunerazione.

- 24.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

- 24.3 Il Consiglio di Amministrazione, oltre al Comitato esecutivo, può costituire uno o più Comitati, aventi esclusivamente funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un Comitato per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e per la determinazione dei criteri dell'alta direzione della Società, composto in prevalenza di Consiglieri non esecutivi, il quale fornisca al Consiglio adeguate proposte in merito, ed un Comitato per il controllo interno, cui prendano parte un adeguato numero di Consiglieri non esecutivi, con funzioni consultive e propositive in merito, in particolare, alle relazioni dei revisori e dei preposti al controllo interno e alla scelta ed al lavoro svolto dalle società di revisione.

- 24.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
- 25 **COMITATO ESECUTIVO**
- 25.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 25.2 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.
- 26 **DIRETTORE GENERALE**
- 26.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni, le attribuzioni e la relativa remunerazione all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.
- 26.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.
- 27 **DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**
- 27.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata nell'incarico, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni.
- 27.2 Il Consiglio di Amministrazione può, sempre previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, revocare l'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento dell'incarico medesimo.
- 28 **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**
- 28.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
- 28.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del codice civile. In particolare, l'assemblea potrà inoltre riconoscere agli stessi indennità e compensi a carattere straordinario o periodico, anche rapportati agli utili.
- 28.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, anche in forma assicurativa, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.



Almanacchio Giglio



29 RAPPRESENTANZA

- 29.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.
- 29.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.
- 29.3 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

30 COLLEGIO SINDACALE

- 30.1 Il Collegio Sindacale esercita i poteri, i doveri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
- 30.2 I sindaci, che sono rieleggibili, sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti, anche relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari, la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio editoriale ed inerenti la comunicazione in genere.
- 30.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene, secondo le procedure di cui al presente articolo, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento protempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli azionisti. La nomina dei sindaci viene effettuata dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al



capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari alla quota percentuale applicabile per la nomina del Consiglio di Amministrazione come determinata o richiamata dal presente statuto.

- 30.4 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale è indicata la quota percentuale di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati.
- 30.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
- 30.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate dai curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione unitamente a una dichiarazione degli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo come sopra definito nel presente articolo), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. La/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.
- 30.7 Entro il termine per la presentazione delle liste, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs.



Mano di Giglio



- n. 58/1998 e di ogni altro requisito eventualmente prescritto dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.
- 30.8 Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà. Anche in caso di una tale presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la necessaria partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.
- 30.9 Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità ai sensi della disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.
- 30.10 All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio sindacale, ed un sindaco supplente.
- 30.11 Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera b) del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.
- 30.12 Qualora un soggetto collegato ad un socio che abbia presentato o votato la lista che ha ottenuto il più alto numero di voti abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante ai fini dell'elezione del sindaco da trarsi da tale lista di minoranza. In caso di presentazione di un'unica lista risultano eletti, con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, tutti i candidati appartenenti a quella lista.
- 30.13 Qualora a seguito della votazione per liste o della votazione dell'unica lista non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all'esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di

voti o dall'unica lista e quest'ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all'altro genere.

- 30.14 In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.
- 30.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza prevista dalla legge, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 30.16 Nel caso non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale con votazione a maggioranza relativa del capitale sociale rappresentato in Assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
- 30.17 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In difetto, nel caso di cessazione del sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente, secondo l'originario ordine di presentazione e senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo o supplente, nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato ovvero, in subordine ancora, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, a condizione che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero, in subordine, nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, in entrambi i casi senza tenere conto dell'originaria candidatura alla carica di sindaco effettivo



Adnanov Giglio



o supplente sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

- 30.18 Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, previa presentazione di candidature - corredate per ciascun candidato dalla medesima documentazione sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio - da parte di soci che risultino detenere, da soli o insieme ad altri soci presentatori, azioni con diritto di voto almeno pari alla quota percentuale del capitale sociale che sarebbe necessaria alla presentazione delle liste medesime come determinata o richiamata dal presente statuto, non essendo comunque consentita tale presentazione da parte di soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale (quest'ultimo sempre come sopra definito nel presente articolo) o presentino rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente. Nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci a cui non è consentita la presentazione di candidature. La presidenza del Collegio Sindacale resta in capo al sindaco effettivo di minoranza così nominato. In difetto di candidature presentate come qui sopra previsto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 30.19 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- 30.20 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 30.21 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 30.22 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.
- 31 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**
- 31.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure adottate in materia.



31.2 Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

32 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

32.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

32.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le norme di legge vigenti.

33 BILANCIO E UTILI

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

33.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

33.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

33.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della società.

34 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

34.1 In caso di scioglimento e liquidazione della società si applicano le norme di legge.

35 DISPOSIZIONI GENERALI

35.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Almanuovo Giglio



Almanuovo Giglio



Allegato "D" al n.ro 1697/765 di rep.

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "GIGLIO GROUP S.P.A."

Articolo 2

Sede

2.1 La società ha sede nel comune di Milano; con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituite e soppresse, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3

Oggetto

3.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

A) l'attività di produzione, allestimento ed organizzazione di spettacoli di ogni genere; in via esemplificativa e non esaustiva: concerti di musica, spettacoli di varietà, spettacoli sportivi, spettacoli teatrali e televisivi, sia in Italia che all'estero e la relativa attività di agenzia;

B) l'attività di produzione, fornitura e acquisizione di programmi televisivi e cinematografici in via esemplificativa e non esaustiva: telefilm, film, fiction televisive, spettacoli di musica, spettacoli vari, video, home - video, spot televisivi, nonché la ricerca di sponsor per gli spettacoli stessi e la relativa attività di agenzia;

C) l'attività di produzione e noleggio di ogni mezzo previsto dalla tecnologia per la trasmissione e riproduzione del suono e dell'immagine;

D) l'attività di gestione di luoghi di spettacolo quali palasport, tende e tendoni da circo, stadi, teatri, cinematografi, l'editoria musicale e produzione discografica e le attività affini e connesse anche promozionali; l'editoria libraria e giornalistica, con esclusione della stampa di quotidiani, l'istituzione e la gestione di studi di registrazione audio - video.

All'uopo la società potrà:

1. editare opere complete di musica e testo e/o solo musicali;
2. depositare i prodotti artisticamente più qualificati, promuovere l'esecuzione da parte di complessi strumentali e/o singoli artisti predisponendo nei confronti degli autori e degli esecutori dei brani editati servizi coerenti con lo sviluppo della cultura musicale, della qualificazione degli operatori, della diffusione più ampia degli accadimenti musicali;
3. definire e siglare contratti editoriali con i singoli autori e/o con i loro rappresentanti;
4. definire e siglare contratti fonografici e video cinematografici con artisti, interpreti, gruppi artistici e simili, e/o con i loro rappresentanti;
5. concordare con altre società editrici la realizzazione di co-edizioni e di altre forme di collaborazione ovvero l'acquisto di prodotti audiovisivi;
6. ricercare autori interessati per l'inserimento di loro brani e/o della loro intera produzione in edizione;
7. curare la stampa, la distribuzione e la vendita dei brani editi sia direttamente che attraverso accordi con strutture commerciali;
8. compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attività di produzione fo-



nografica, editoriale e video cinematografica;

9. installare, esercitare e gestire, per conto proprio e/o di terzi, in Italia ed all'estero, stazioni riceventi ed emittenti radio televisive per la emissione, ricezione e diffusione con qualsiasi mezzo di suoni e/o di immagini, nel limite delle normative vigenti;

10. realizzare, importare, esportare produrre e commercializzare in Italia ed all'estero, direttamente od indirettamente, format e programmi televisivi, lungo o corto metraggi, serie e fictions televisive, dischi grammofonici di qualsiasi specie, nastri e musicassette, nonché qualsiasi altro tipo di supporto fonomeccanico concepito per l'ascolto della musica;

11. la costituzione, l'allestimento e la gestione di studi di registrazione, sale prova, sale e scuole di ballo, discoteche ed impianti sportivi in genere, loro locazione e la realizzazione a mezzo di queste per conto di terzi, in Italia ed all'estero di registrazioni videofono, elettromeccaniche ed opere musicali, per films e documentari a lungo e corto metraggio;

12. la cura della realizzazione di registrazioni video fonografiche di opere musicali per conto proprio o di terzi in Italia ed all'estero;

13. la creazione, gestione e commercializzazione di tutto quanto precede attraverso mezzi multimediali quali internet.

È esclusa l'edizione di quotidiani.

E) La prestazione di servizi nel campo delle telecomunicazioni e delle tecnologie relative alla trasmissione dei dati e delle informazioni.

All'uopo la società potrà svolgere le seguenti attività:

1. la commercializzazione in ogni forma e modo, in Italia ed all'estero, di reti e di servizi e/o di sistemi di telecomunicazione, anche via satellite;

2. la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di reti e/o sistemi di telecomunicazione, nonché di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e/o di servizi di telecomunicazione via cavo e/o via etere, di teleinformatica e/o di elettronica;

3. la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'organizzazione e la gestione di reti informatiche e/o telematiche interne ed esterne, ivi comprese le attività di connessione ed interconnessione in rete e/o con altri strumenti o mezzi di accesso o comunicazione con soggetti nazionali ed internazionali operanti nel settore informatico, pubblicitario, televisivo e/o radiofonico e/o delle telecomunicazioni;

4. l'esercizio in proprio di stazioni terrestri, fisse e mobili, collegate al satellite e di servizi di telecomunicazione via cavo e via etere;

5. la produzione - in proprio e/o per conto terzi - e la commercializzazione di prodotti audiovisivi su supporti di qualsiasi natura e/o di prodotti idonei alla archiviazione, registrazione, conservazione e trattamento delle informazioni e/o dei dati;

6. l'esercizio di attività radiotelevisiva e di telecomunicazioni, in Italia ed all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi con tutte le modalità e i mezzi e/o i veicoli e/o elementi diffusivi o di trasmissione delle immagini e/o dei suoni conosciuti e/o conoscibili, compresi, in via esemplificativa e non limitativa, i sistemi di trasmissione terrestri, via cavo, via satellite, in formato sia analogico sia digitale, la rete internet e qualsiasi circuito virtuale;

7. la produzione per conto proprio e/o di terzi di spettacoli e/o pro-



grammi radiofonici e/o televisivi in genere, la produzione, riproduzione e commercializzazione in qualsivoglia regime di suoni e/o immagini, l'attività editoriale compresa quella informatica e/o su supporto informatico ed esclusa la stampa e la diffusione di giornali quotidiani;

8. la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e programmi software, pagine world wide web (web) e siti cibernetici interattivi virtuali (internet) comprensivi di testi, immagini, suoni e informazioni;

9. l'attività di ricerca e di consulenza nell'ambito dei servizi di rete e di telecomunicazione multimediale in ambito broadcast ed in ambito aerospaziale, anche mediante l'utilizzo di attrezzature ed apparecchiature installate presso terzi;

10. l'esercizio di attività tecniche di engineering, nonché lo sviluppo e la commercializzazione di software per applicazioni nei settori delle telecomunicazioni, multimediale ed in ambito aerospaziale;

11. l'esercizio, in Italia ed all'estero, e nel rispetto della vigente normativa in tema di radiodiffusione sonora e/o televisiva e/o comunque del sistema delle telecomunicazioni, di tutte le attività relative, connesse e funzionali finalizzate al riconoscimento del ruolo e dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete;

12. l'esercizio di tutte le iniziative ed attività finalizzate al rilascio e/o alla conferma da parte delle competenti autorità dei titoli abilitativi, autorizzativi e/o concessori utili e/o soltanto necessari per il raggiungimento dello status giuridico di fornitore di contenuti, fornitore di servizi, gestore e/o operatore di rete; la progettazione, realizzazione, produzione ed assemblaggio, importazione, esportazione, acquisto, distribuzione, concessione in licenza, locazione (non finanziaria),

13. la commercializzazione in ogni forma e modo, di prodotti elettronici, sistemi hardware ed apparecchi inerenti il settore dell'informatica, della telematica, della telefonia fissa e mobile, delle telecomunicazioni, di programmi per il trattamento e l'elaborazione dati (software) e di tutti i prodotti secondari e derivati, nonché la gestione, l'assistenza manutenzione, l'installazione, il complemento e la riparazione degli stessi nonché tutte le attività di studio e di realizzazione di sistemi informatici e telematici integrati, sia alle aziende che ai privati, in Italia ed all'estero;

14. l'assunzione di contratti di agenzia e di concessione per la somministrazione e fornitura di servizi di telecomunicazione, anche via satellite, nonché l'assunzione di rappresentanze per la commercializzazione, in Italia ed all'estero, di apparecchiature di telecomunicazione;

15. l'assistenza in materia economica, organizzativa e gestionale alle imprese private, enti ed aziende, operanti nel settore delle telecomunicazioni e/o dei media, lo svolgimento di servizi di gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale o professionale, la predisposizione di assetti organizzativi e sistemi direzionali in imprese, enti, aziende varie in Italia e all'estero. Essa può svolgere tutte le attività industriali, commerciali e immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed infine può sempreché tali attività non assumano il carattere della prevalenza, e non siano svolte "nei confronti del pubblico" e siano funzionalmente connesse al raggiungimento



dello scopo sociale;

F) L'importazione, esportazione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli di vestario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e camiceria, di accessori di abbigliamento, di biancheria intima e prodotti in pelle, di prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento per la casa, di calzature e relativi accessori, di articoli in cuoio, di pellicceria in genere, occhiali, profumeria e cosmesi, giocattoli e giochi, articoli sportivi, articoli da viaggio di qualsiasi materiale, tappeti, orologi e gioielli, articoli per fotografia, cinematografia e ottica, prodotti alimentari e bevande anche alcoliche e superalcoliche.

All'uopo la società potrà svolgere i seguenti servizi:

1. l'organizzazione dei servizi di magazzinaggio in proprio e per conto terzi;

2. l'attività di supporto alla distribuzione, promozione e alla vendita dei prodotti innanzi indicati per conto terzi.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché effettuare o ricevere finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, aderire o promuovere accordi di conto correnti finanziari reciproci (cash pooling): dette attività saranno esercitate non nei confronti del pubblico ma esclusivamente nei confronti di società o enti giuridici controllanti, collegati, controllati, consociati, correlati o comunque facenti parte del gruppo di appartenenza.

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società può infine compiere operazioni finanziarie e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purché a scopo stabile di investimento e non di collocamento: il tutto purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Restano comunque espressamente precluse le attività riservate ai sensi del D.L.vo 385/1993 e del D.L.vo 58/98.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, ove nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 2.963.650,00 (duemilioniinovecentosessantatremilaseicentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in n. 14.818.250 (quattordicimilioniottocentodiciottomiladuecentocinquanta) azioni prive di valore nominale espresso.

L'assemblea straordinaria del 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare



il capitale sociale, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, c.c., da euro 2.963.650,00 ad euro 3.208.050,00 oltre a sovrapprezzo di euro 3.666.000,00 mediante emissione di n. 1.222.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da liberarsi entro il 28 maggio 2017 mediante conferimento in natura delle partecipazioni costituenti il 72,28% (settanta-due virgola ventotto per cento) del capitale sociale della società E-VOL-VE SERVICE SA.

6.2 Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del codice civile.

6.3 Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

6.4 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

6.6 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

6.7 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

6.8 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale a norma dell'art. 2443 del codice civile.

6.9 L'assemblea, nella riunione in sede straordinaria del 15 giugno 2015, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie di Giglio Group S.p.A. sull'AIM Italia, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in via scindibile, a pagamento, entro cinque anni dalla data della odierna delibera, per massimi Euro 72.000 da imputarsi al capitale, oltre al sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto ed ottavo comma, del codice civile, mediante emissione di massime n. 360.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione espressa del valore nominale, con l'applicazione per le delibere consiliari di esecuzione della delega di quanto previsto - nei limiti di compatibilità - all'art. 2441, sesto comma, del codice civile per gli aumenti deliberati ai sensi del quinto comma di tale articolo; dette azioni sono da porre al servizio di uno o più piani di incentivazione di dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione di tempo in tempo vigente, vengano agli stessi equiparati), consulenti e/o consiglieri di amministrazione del gruppo.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, esclu-



so il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del codice civile.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del codice civile. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del codice civile.

Articolo 10

Finanziamenti e conferimenti

10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico. Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del codice civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate. In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

Articolo 12

Recesso

12.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo, del codice civile.

Articolo 14

Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili (di seguito, la "Disciplina Richiamata") le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF).

14.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

14.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

14.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente





del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i proprietari e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Articolo 15

Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 16

Convocazione e luogo dell'assemblea

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.2 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società o in altro luogo al di fuori di esso, a scelta dell'organo amministrativo, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

16.3 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno



uno dei seguenti quotidiani: "ITALIA OGGI", "MILANO FINANZA" o "IL SOLE 24 ORE".

16.4 Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

16.5 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo articolo 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

17.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

17.3 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

Competenze dell'assemblea ordinaria

18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia, dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea, ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.



Articolo 19

Competenze dell'assemblea straordinaria

19.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

19.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, del codice civile.

Articolo 20

Quorum assembleari

20.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 21

Intervento all'assemblea

21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente di legge e regolamento applicabile.

21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

21.3 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 22

Assemblea in teleconferenza

22.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 23

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione



23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

23.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, di uno o più scrutatori anche non soci.

23.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

23.4 Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24

Assemblee speciali

24.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25

Amministratori

25.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

25.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26

Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di



incompatibilità previste dalla legge, l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.4 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, dovrà/dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Il venir meno di tale requisito di indipendenza in capo ad un amministratore ne determina la decadenza, salvo che i requisiti non permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto devono possedere tale requisito.

26.5 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.6 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.

26.7 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore, ovvero due, qualora il consiglio sia composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

26.8 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui

non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

26.9 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 27

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Europa, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

27.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Articolo 28

Quorum consiliari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

28.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29

Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

29.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

29.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

29.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 30

Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

30.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.





Articolo 31

Sostituzioni degli amministratori

31.1 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

Articolo 32

Decadenza degli amministratori

32.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente comma.

32.2 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Articolo 33

Poteri di gestione dell'organo amministrativo

33.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

33.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma, e 2446, ultimo comma, del codice civile.

Articolo 34

Delega di attribuzioni

34.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti, nonché, sentito il parere del Collegio Sindacale, la relativa remunerazione.

34.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

34.3 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive, propositive, di controllo o di coordinamento.

35.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 35

Comitato esecutivo

35.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.



35.2 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36

Direttore generale

36.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni, le attribuzioni e la relativa remunerazione all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

36.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 37

Compensi degli amministratori

37.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

37.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del codice civile.

37.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, anche in forma assicurativa, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 38

Rappresentanza

38.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.

38.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

38.3 La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 39

Collegio Sindacale

39.1 Il Collegio Sindacale esercita i poteri, i doveri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e da altre disposizioni applicabili; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

39.2 La nomina dei sindaci viene effettuata dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure



per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti candidati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

39.3 All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

39.4 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

39.5 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza prevista dalla legge, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

39.6 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

39.7 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

39.8 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.



39.9 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

39.10 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

39.11 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 40

Revisione legale dei conti

40.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

40.2 Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le norme di legge vigenti.

Articolo 41

Bilancio e utili

41.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

41.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

41.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

41.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della società.

Articolo 42

Scioglimento e liquidazione

42.1 In caso di scioglimento e liquidazione della società si applicano le norme di legge.

Articolo 43

Disposizioni generali

43.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle azioni della società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

43.2 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

F.to Alessandro Giglio

" Marco Borio Notaio.

